



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-98

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di Agosto il sottoscritto Gandino Guido in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di una prestazione di gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line a favore del C.A.F. LABOR S.R.L.

Adottata il 02/08/2018
Esecutiva dal 02/08/2018

02/08/2018	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-98

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di una prestazione di gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line a favore del C.A.F. LABOR S.R.L., da eseguirsi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

PREMESSO che:

- il Comune di Genova gestisce direttamente servizi per l'infanzia e di supporto alle scuole statali dell'obbligo (es. ristorazione scolastica, agevolazioni tariffarie, borse di studio);
- da quest'anno il Comune di Genova, nell'ambito di un generale processo di digitalizzazione delle procedure sta introducendo, relativamente ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

la modalità on line per la presentazione e gestione delle istanze, con l'obiettivo di conseguire una semplificazione, rapidità e maggiore efficacia delle procedure afferenti detti servizi;

CONSIDERATO:

- che l'introduzione della modalità on line per la presentazione / gestione delle istanze per i servizi di cui in premessa potrebbe comportare ad alcune famiglie dei bambini/alunni destinatari dei servizi medesimi una possibile difficoltà, soprattutto nelle fasce socialmente più deboli;
- che al fine di superare con efficacia l'eventuale criticità di cui sopra, si è valutata l'opportunità di avvalersi del supporto di C.A.F. presenti sul territorio cittadino;
- pertanto, opportuno, avviare un procedimento finalizzato all'individuazione dei C.A.F. presenti sul territorio ai quali affidare una prestazione di supporto alle famiglie interessate ai fini di una corretta gestione della fase di presentazione delle istanze di cui sopra;

APPURATO

che con atto datoriale, prot. n. 148086 del 27/04/2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. della procedura di affidamento del servizio in oggetto il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la prestazione meglio individuata in premessa, non risulta compresa:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e neppure in alcuna delle categorie merceologiche previste nei bandi MePA;
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;

PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-47, adottata il 16/05/2018 ed esecutiva ai sensi di legge dal 24/05/2018, per le motivazioni dettagliate nelle premesse della determinazione dirigenziale medesima, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, della prestazione concernente la gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line, da eseguirsi su richiesta delle famiglie interessate, secondo le modalità ed alle condizioni previste nello schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per i corrispettivi unitari, al netto dell'I.V.A, stabiliti dall'Amministrazione e riportati all'art. 7 dello schema di convenzione stesso, a favore di: C.A.F. 50&PIU' SRL, C.A.F. SERVIZI DI BASE S.R.L., C.A.F. FAPI, C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e C.A.F. CGN S.P.A. IL CAF DEI PROFESSIONISTI;
- al punto 12) del dispositivo della succitata determinazione dirigenziale si è disposto di demandare a successivi provvedimenti l'ammissione al convenzionamento di altri C.A.F. che, nel frattempo, abbiano fatto pervenire la propria adesione alla proposta di convenzionamento, nell'ambito dell'importo complessivo di spesa preventivato al punto 9) della determinazione dirigenziale stessa;

RILEVATO che:

- il C.A.F. LABOR S.R.L. ha comunicato l'adesione alla proposta di convenzionamento, acquisita agli atti d'ufficio prot. n. 242047;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- costituisce un prioritario interesse pubblico l'ampliamento, per quanto possibile, del numero dei C.A.F. convenzionati, al fine di offrire alle famiglie l'opportunità di trovare, in più punti dislocati sul territorio cittadino, un adeguato supporto nella fase di presentazione in modalità on line delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, della prestazione concernente la gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line, da eseguirsi su richiesta delle famiglie interessate, secondo le modalità ed alle condizioni previste nello schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per i corrispettivi unitari, al netto dell'I.V.A., stabiliti dall'Amministrazione e riportati all'art. 7 dello schema di convenzione stesso, a favore del C.A.F. LABOR S.R.L.;

ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale, avviene presso le sedi operative del C.A.F. affidatario e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

dell'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti, del possesso dei requisiti di carattere generale del C.A.F. affidatario;

ACCERTATO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad attività in ambito istituzionale, come meglio indicato nella parte dispositiva contabile del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

ACCERTATO

che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale e, conseguentemente non necessita di alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere, all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, della prestazione concernente la gestione delle istanze relative ai servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola in modalità on line da eseguirsi, su richiesta delle famiglie interessate, secondo le modalità e la tempistica previste nello schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per i corrispettivi unitari, al netto dell'I.V.A., stabiliti dall'Amministrazione e riportati all'art. 7 dello schema di convenzione stesso, a favore del C.A.F. LABOR S.R.L., partita I.V.A. 10587541003, **cod. benf. 53809**;
- 2) di dare atto che il C.A.F. sopra individuato, aderendo alla proposta di convenzionamento, ha accettato di eseguire la prestazione di cui al precedente punto secondo le modalità ed alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che la prestazione oggetto dell'affidamento di cui al precedente punto 1) viene eseguita dal C.A.F. affidatario solamente se richiesta dalle famiglie dei bambini / alunni fruitori dei servizi per l'infanzia e di supporto alla scuola ai fini della presentazione / gestione in modalità on line della relativa istanza; pertanto non può essere quantificato a priori l'importo del servizio affidato;
- 4) di dare atto che, per la motivazione di cui al precedente punto, il C.I.G. verrà acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione alla prestazione effettivamente eseguita dal C.A.F. affidatario;
- 5) di dare atto che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale, avviene presso le sedi operative del C.A.F. affidatario e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 6) di dare atto che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.", nelle categorie merceologiche previste nei bandi MePA e neppure nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 8) di dare atto che la spesa occorrente, non rientrante nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010, trova la relativa copertura finanziaria nell'impegno (IMP. 2018/9497) già assunto con la più volte richiamata determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-47, per l'importo complessivo di Euro 26.000,00, compresa I.V.A. 22%, in ambito istituzionale, sul Bilancio 2018 al capitolo 17152 "Acquisizione di servizi" c.d.c. 1160.6.29 - P.D.C. 1.3.2.99.999;
- 9) di dare atto, inoltre, che l'importo di cui al precedente punto è stato definito in modo forfettario sulla base di una presunzione del costo complessivo del servizio in oggetto eseguito da tutti i C.A.F. convenzionati;
- 10) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente da parte del C.A.F. affidatario di cui al precedente punto 1), alla diretta liquidazione della spesa a favore dello stesso, previa acquisizione del C.I.G., mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 8) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 11) dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale e, conseguentemente non necessita di alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Convenzione fra Comune di Genova e Centro Assistenza Fiscale - CAF per la gestione delle istanze relative a servizi di supporto alla scuola in modalità on line.

§§***§***§***

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra Il **COMUNE DI GENOVA**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come "Comune", con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da Guido Gandino, nato a Savona SV il 24/08/1962, domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni

e

il **C.A.F.** _____ P.IVA _____, con sede legale in _____, CAP _____ – Via _____ n. _____, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società di servizio _____ con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____, il _____, codice fiscale _____

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto della convenzione - Il Comune, come sopra rappresentato, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, affida al CAF che, come sopra rappresentato, accetta, la gestione delle istanze relative a servizi di supporto alla scuola in modalità on line che seguono:

- iscrizione servizi 0-3 comunali (nido/primavera/centro bimbo);
- richiesta voucher nido Regione Liguria (utenti 0-3 Comune e Nidi accreditati)
- richiesta agevolazione tariffaria
- iscrizione al servizio ristorazione
- borse di studio.

Le prestazioni di cui sopra sono meglio individuate nel documento ALLEGATO 1 (Condizioni particolari di esecuzione) presentato ai CAF nell'ambito dell'incontro illustrativo della convenzione, svoltosi presso la sede della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, nonché trasmesso al CAF unitamente allo schema

della convenzione medesima. Tale documento si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegato.

Articolo 2. Obblighi del CAF - Il CAF s'impegna a realizzare il servizio secondo quanto stabilito nel presente contratto e nell'ALLEGATO 1 richiamato al precedente articolo. Inoltre il CAF si obbliga a:

- comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, degli indirizzi di posta elettronica, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;
- esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione;
- consegnare copia della presente convenzione ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto.

Il CAF, altresì, si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra.

Articolo 3. Sedi e orari - Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti:

_____ (indicare indirizzo, recapito telefonico ed e-mail, qualora le sedi fossero in

numero elevato si può fare riferimento ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto).

Il CAF offre il servizio negli orari di seguito specificati per ciascuna sede:

- _____;
- _____.

Articolo 4. Accesso all'anagrafe e a dati personali - Il CAF si impegna ad utilizzare l'accesso anagrafico attraverso un limitato accesso telematico ad alcuni dati anagrafici (visura anagrafica residenza e stato di famiglia), con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche. I

soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati incaricati del trattamento sono: *(qualora fossero in numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante dell'atto)*

- _____ nato a _____ il _____ C.F.

_____;

- _____ nato a _____ il _____ C.F.

_____.

Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato, dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Genova, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.

Il CAF, contestualmente alla ricezione di ciascuna istanza, si impegna ad informare gli interessati che tutti i dati sono da esso acquisiti esclusivamente per la gestione della pratica ed, a tal fine, saranno trasmessi al Comune. Il CAF si obbliga a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Articolo 5. Assicurazione – Il CAF ha stipulato idonea polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per eventuali inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questo atto.

Articolo 6. Responsabile del servizio - Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è il/la sig./ra _____, mail _____, cell. _____.

Articolo 7. Pagamenti - Per le prestazioni oggetto del presente atto il Comune corrisponderà i seguenti compensi al netto dell'IVA:

- Euro 4,50 per ogni pratica di iscrizione servizi 0-3 comunali (nido/primavera/centro bimbo);
- Euro 2,00 per ogni pratica di richiesta voucher nido Regione Liguria (utenti 0-3 Comune e Nidi accreditati);
- Euro 6,50 per ogni pratica di iscrizione servizi 0-3 comunali più richiesta voucher;

- Euro 0,50 per ogni pratica di richiesta agevolazione tariffaria;
- Euro 0,50 per ogni pratica di iscrizione al servizio ristorazione;
- Euro 1,50 per ogni pratica di richiesta borse di studio.

L'importo massimo complessivo previsto dal Comune per le prestazioni in oggetto da parte di tutti i CAF convenzionati è pari ad Euro 26.000,00, esclusa I.V.A.

Il compenso sarà corrisposto previa presentazione da parte del CAF di duplice fattura elettronica: una per le prestazioni "richiesta voucher nido" e "iscrizione + voucher nido", l'altra per le restanti procedure. Il CAF dovrà trasmettere ciascuna fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine ricevuto, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura. Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara) che sarà comunicato dal Comune nell'ordine medesimo; anche l'omissione di detti dati costituirà motivo di rifiuto della fattura. La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

Il Comune disporrà il pagamento della fattura, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni in oggetto nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del

Codice dei Contratti, il Comune "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'adempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

-, nat. a il, codice fiscale

-, nat. a il, codice fiscale

Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà al pagamento della fattura qualora il CAF non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 8. Durata – Il periodo di validità della convenzione, per il quale è già stato assunto il relativo impegno contabile con specifica determinazione dirigenziale, decorre dalla data della sottoscrizione della stessa sino al 31 dicembre 2018. Il Comune si riserva la facoltà, sulla base delle risultanze del precedente periodo sperimentale, di procedere all'affidamento della prosecuzione del servizio in oggetto sino al 31/12/2019.

Articolo 9. Verifiche e penali - Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione. A tale scopo il CAF si impegna a garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate. Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Qualora, entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune valuterà l'applicazione di una penale graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato al CAF. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento irrogativo della penale stessa, verrà detratto dal pagamento della fattura.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali - (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D.Lgs. n. 196/2003). Il CAF assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;

- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D.Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adottare idonee misure per garantire, quanto necessario alla riservatezza dei colloqui.

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa diffida ad adempiere, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore contrattuale. Il Comune procederà, inoltre alla risoluzione della convenzione qualora il CAF venisse a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

Articolo 12. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 13. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico del CAF, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del rappresentante di questa Civica Amministrazione. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, for-

nendo i dati di repertoriazione.

La presente convenzione viene regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. contras-
segni telematici di Euro 16,00 ciascuno (a carico del CAF) che vengono apposti sulla copia analogica della presen-
te convenzione, conservata agli atti d'ufficio.

Il CAF

Il COMUNE